

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 21 gennaio 2020

Attività di promozione e valorizzazione delle Ville Venete nel 2020. Approvazione prime direttive per l'Istituto regionale per le Ville Venete. L.R. 24 agosto 1979, n. 63 [art. 2, co.3, lett. a)].

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano talune direttive per l'Istituto regionale per le Ville Venete in ordine all'attività di promozione e valorizzazione delle Ville Venete situate nel territorio della Regione del Veneto, che l'Istituto svolgerà nel 2020.
--

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Le recenti modifiche apportate dalla Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43, alla Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV", nell'operare il riordino complessivo dell'Istituto e nel ridisegnarne i compiti, hanno previsto quale importante novità che l'IRVV, oltre al sostegno alla conservazione e al restauro delle Ville Venete soggette a vincolo, fornisca supporto, in conformità alla programmazione regionale di settore, alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete, che costituiscono uno dei più vasti e importanti patrimoni storico-culturali e paesaggistici esistenti al mondo, testimonianza storica di una civiltà e cultura che vanno dal XV fino al XVIII secolo.

Al riguardo, va ricordato che nel Veneto si trovano 3.807 Ville Venete, la cui proprietà è per l'86% privata, per il 9% pubblica, per il 5% ecclesiastica: tra esse figurano edifici caratterizzati da architetture straordinarie, affreschi di pregio, parchi secolari, importanti collezioni d'arte, statue e arredi.

Le Ville Venete inoltre rappresentano una tipologia monumentale di forte tipicità e di strettissima connessione con la morfologia e con la storia del territorio. Nate come centri di sfruttamento delle risorse fondiari di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, per la loro perfetta integrazione nei diversi contesti territoriali, esse costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio e si connotano pertanto quale patrimonio di forte valenza identitaria: tra esse meritano particolare menzione le 24 Ville di Andrea Palladio che fanno parte del sito UNESCO "La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto".

Ciò premesso, è importante evidenziare che le Ville Venete costituiscono una risorsa culturale "viva", di per sé strumento di valorizzazione territoriale e culturale, che, proprio nel Veneto, si presta ad essere promossa anche in modo indipendente da altri attrattori del territorio regionale.

Per tali ragioni e al fine di favorirne la massima conoscenza e fruizione, le Ville Venete, pur nella loro eterogeneità, debbono essere promosse attraverso strumenti efficaci, capaci di raggiungere il più ampio e variegato pubblico, anche giovane.

Ne deriva pertanto la necessità di fornire all'Istituto Regionale per le Ville Venete alcune prime indicazioni per il 2020, in relazione all'esercizio della sua attività di supporto alle politiche di promozione delle Ville Venete situate nel territorio della Regione del Veneto, attività prevista dall'art. 2, co.3, lett. a) della L.R. n. 63/1979 e ss.mm.ii.

Nello specifico, si propongono le seguenti linee di indirizzo:

a) l'attività di promozione e valorizzazione delle Ville Venete situate nel territorio della Regione del Veneto, prevista dall'art. 2, co.3, lett. a), della L.R. n. 63/1979 e ss.mm.ii, dovrà essere effettuata dall'Istituto nel 2020, sulla base di un programma presentato dall'Istituto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, la quale lo approva, d'intesa con la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar e sentita la Direzione Turismo, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) il programma di cui alla lettera a) dovrà anche prevedere la diffusione, tramite il sistema delle emittenti televisive, di filmati e documentari trattanti la tematica delle Ville Venete.

c) l'Istituto entro il 31 dicembre 2020 dovrà presentare alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport relazione sull'attività svolta.

La scelta del canale televisivo, rispetto agli altri media, si caratterizza come il più efficace mezzo di comunicazione che con grande capillarità ed efficacia raggiunge un importante numero di utenti, contribuendo a promuovere il sistema delle Ville Venete presso gli importanti flussi turistici che visitano la nostra regione con forte motivazione culturale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", art. 60 "Enti regionali";

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV";

VISTA Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV";

VISTO l'art. 2, co.2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fornire all'Istituto Regionale per le Ville Venete le linee di indirizzo relative all'attività di promozione e valorizzazione delle Ville Venete, che sarà svolta dall'Istituto nel 2020, ai sensi dell'art. 2, co.3, lett. a) della Legge regionale n. 63/1979, così come illustrate in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.